



Il Ministro dell'università e della ricerca

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 ATTRIBUITE CON IL D.M. 8 MAGGIO 2020 (PROT. N. 83) E IL D.M. 16 NOVEMBRE 2020 (PROT. N. 856)

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare l'articolo 2, comma 1, n. 12), e gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1:

- co. 400: "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 58,63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata, entro il 30 novembre di ciascun anno, per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

- co. 401: "a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università; (...);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'art. 6:

- co. 5-sexies, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università" (...);

- co. 5-septies: "Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", di cui 96,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono pertanto destinati all'assunzione di ricercatori di tipo b);

VISTO il d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2020 di reclutamento di ricercatori



Il Ministro dell'università e della ricerca

di tipo b), in attuazione dell'art. 6, commi 5-*sexies*, lett. a), e 5-*septies*, del d.l. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 8/2020, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che ciascuna istituzione utilizzi le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2010, con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 238:

- co. 1-*“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;*

- *omissis*

- co. 3 - *La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;*

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'art. 19:

- co. 6-*ter* *“L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori”;*

VISTO il d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse, pari complessivamente a 200 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinate a un secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di tipo b), e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che ciascuna istituzione utilizzi le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2010, con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022;

CONSIDERATO che permane tuttora la situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19, la quale le ostacola la conclusione delle procedure concorsuali di cui ai decreti sopra citati con conseguente slittamento della presa di servizio;

CONSIDERATA altresì la specificità delle procedure di selezione e l'esigenza di sostenere la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

RITENUTO di consentire alle istituzioni di disporre di tempi congrui per concludere le procedure di reclutamento e per la presa di servizio dei ricercatori;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. I termini per la presa di servizio dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 (prot. n. 83) e 16 novembre 2020 (prot. n. 856), sono così modificati:
 - a) all'art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: *“dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”*;
 - b) all'art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: *“dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”*.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa